

STATUTO

TITOLO I Denominazione - Sede

Art. 1

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Libertas Gassino, anche siglabile *A.S.D. Libertas Gassino*, è fondata nell'anno 1974 e ha sede in Gassino.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cambiare la sede legale, qualora se ne ravveda la necessità. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. Essa aderisce al CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS e relative strutture periferiche e alla FEDERAZIONE GINNASTICA d'ITALIA. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altri Enti di promozione sportiva, Federazioni e Associazioni.

TITOLO II Scopo - Oggetto

Art. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e politico ed opera per fini sportivi, ricreativi e sociali per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi.

Art. 3

L'Associazione si propone di:

- Promuovere, organizzare e praticare attività sportive dilettantistiche;
- Organizzare e promuovere l'attività sportiva di base e agonistica nelle discipline sportive della Ginnastica e della Pallavolo, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I, dalla Federazione Italiana Ginnastica e dalla Federazione Italiana Pallavolo;
- Organizzare squadre e gruppi per partecipare a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed altre iniziative di carattere sportivo;
- Svolgere una funzione salutistica nei confronti dei cittadini di tutte le età, di creare situazioni di inclusione sociale, fondamentali per l'integrazione di persone in situazione di difficoltà, disagio e disabilità e/o di integrazione tra popoli;
- Organizzare momenti formativi e ricreativi, quali a titolo esemplificativo i centri estivi;
- Gestire impianti e strutture sportive di ogni genere.

Inoltre l'Associazione, al fine del miglior raggiungimento degli scopi proposti, potrà:

- Affiliarsi o associarsi con altre realtà sportive o culturali a carattere locale, nazionale o internazionale;
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati per gestire impianti di qualsiasi genere, aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- Allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai soli Soci;

- Esercitare in via meramente marginale senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività compatibile con le finalità sociali e affini a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.

TITOLO III

Soci

Art. 4

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni e a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle Federazioni sportive e degli Enti di Promozione Sportiva a cui è affiliata in rispondenza a:

- Le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;
- I provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

Art. 5

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche che s'impegnino a realizzare e perseguire i fini associativi. L'Associazione è composta da Soci:

- a) Ordinari
- b) Atleti

I Soci Ordinari sono coloro che, maggiorenni, previa domanda di appartenenza all'Associazione, sono ammessi dal Consiglio Direttivo.

I Soci Atleti sono coloro che, svolgono attività sportiva presso l'Associazione. I soci Atleti esercitano il diritto di voto dal 18 anno di età.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà impegnarsi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti, nonché rispettare le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La domanda dei Soci Ordinari deve essere redatta su apposito modulo e presentata al Consiglio Direttivo.

La domanda dei Soci Atleti deve essere redatta su apposito modulo e in caso di Soci Atleti minorenni la relativa domanda di associazione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

Art. 7

La qualifica di Socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. Qualora maggiorenne può:

- Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per tutte le delibere demandate dal presente statuto;
- Partecipare alle elezioni degli organi direttivi;
- Candidarsi alle cariche sociali, se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo punto.

I Soci sono tenuti al:

- Osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Pagamento della quota associativa.

Art. 8

I soci sono tenuti a versare, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote e i contributi sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Art. 9

La qualifica di Socio si perde per recesso volontario, esclusione o per causa di morte.

Art. 10

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che:

- a) Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) Svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) In qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- d) Si renda moroso del versamento della quota associativa annuale.

Art. 11

Le delibere prese in materia di recesso volontario, decadenza ed esclusione indicate nei punti a), b) e c) del precedente articolo, debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera. Qualora l'escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 15 giorni, ricorrere all'Assemblea dei soci il cui responso è insindacabile.

L'esclusione sarà immediata e non necessita di avviso per il Socio che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale - punto d) del precedente art. - entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento.

TITOLO V

Fondo comune

Art. 12

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito da:

- Contributi associativi (quota sociale e quota di iscrizione corso);
- Eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione dai soci o da terzi per un miglior conseguimento degli scopi sociali;
- Altre entrate derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- Avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. È fatto divieto di distribuire, fra gli associati, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Art. 13

L'esercizio sociale va dal 1 agosto al 31 luglio dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo entro quattro mesi, o a causa di particolari eventi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve predisporre il rendiconto economico/finanziario consuntivo da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Art. 14

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea degli Associati;
- Presidente della associazione;
- Consiglio Direttivo.

Assemblee

Art. 15

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi dieci (10) giorni prima mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 16

L'Assemblea Ordinaria:

- Approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e il bilancio preventivo;
- Approva la relazione morale
- procede alla elezione delle cariche sociali;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.

Essa è convocata dal Presidente e ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare o da almeno 1/5 degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data richiesta.

Art. 17

L'Assemblea di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

Art. 18

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti i 3/4 degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere relative sullo scioglimento dell'Associazione saranno valide se prese con il voto favorevole dei 3/4 dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

Nelle Assemblee ciascun associato maggiorenne ha diritto ad un (1) voto e può farsi rappresentare da un altro associato. Ciascun associato non può rappresentare più di due (2) associati. Non possono partecipare alle assemblee gli associati che non risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

Nel caso delle Assemblee elettive ogni candidato ha diritto ad esprimere una (1) preferenza per l'elezione del Presidente, e due (2) preferenze per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Presidente

Art. 20

Il Presidente, che viene eletto dalla Assemblea Ordinaria degli associati, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal VicePresidente.

Consiglio Direttivo

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo tre (3) ad un massimo di sei (6) membri eletti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il VicePresidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato, dal Presidente, almeno due volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri. La convocazione è fatta a mezzo avviso scritto inviato almeno otto (8) giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- Redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- Compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- Definire le attività offerte dall'Associazione;
- Definire l'importo delle quote associative annue e dei contributi ordinari e straordinari fissandone le modalità di pagamento;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- Deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Restano fermi comunque i divieti e le incompatibilità di legge dei Regolamenti Sportivi.

Art. 22

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica, impedimento definitivo o altro motivo di cessazione dalla carica di consigliere in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e cioè in numero inferiore alla metà più uno dei consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, tramite sostituzione tra i primi dei non eletti.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. L'assemblea per le elezioni integrative dovrà essere indetta entro sessanta (60) giorni e tenuta nei successivi trenta (30) giorni.

Obblighi dei membri del Consiglio Direttivo

Art. 23

Ai sensi dell'articolo 90 della Legge n. 289/2002 è fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società od associazioni sportive svolgenti attività nell'ambito delle

medesime discipline sportive praticate dall'Associazione e/o medesime discipline sportive riconosciute dal CONI e dagli Enti di Promozione Sportiva.

Tutte le cariche sociali e gli incarichi istituzionali conferiti a membri del Consiglio Direttivo sono gratuiti, salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

TITOLO VII

Scioglimento

Art. 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea nel rispetto del quorum indicato all'articolo 18. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad altra Associazione Dilettantistica avente finalità analoga, ai sensi dell'art. 90, comma 18, lett. h) della Legge n. 289/2002 come sostituito dall'art. 4, comma 6-ter della Legge n. 128/2004, al fine di proseguire finalità di utile generale, a Enti o Associazioni che proseguano la promozione e lo sviluppo delle attività sportive.

Norma finale

Art. 25

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.